



Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI E LA NAVIGAZIONE

Direzione generale per gli aeroporti, il trasporto aereo e i servizi satellitari

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO il regio decreto del 30 marzo 1942, n. 327, e successive modificazioni, recante Codice della Navigazione e, in particolare l'articolo 746, recante disposizioni sugli aeromobili equiparabili a quelli di Stato;

VISTA la direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 23 settembre 2011, pubblicata nella Gazzetta ufficiale n. 289 del 13 dicembre 2011, per la disciplina del trasporto aereo di Stato;

VISTE le previsioni di cui all'articolo 2 comma 3 a) del Regolamento (UE) 2018/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2018, recante norme comuni nel settore dell'aviazione civile, che prevedono che tale regolamento non si applichi *“agli aeromobili e ai loro motori, eliche, parti, equipaggiamenti non installati e dispositivi di controllo remoto impegnati in operazioni militari, doganali, di polizia, di ricerca e salvataggio, di lotta antincendio, di guardia di frontiera e costiera o in attività o servizi analoghi, effettuati sotto il controllo e la responsabilità di uno Stato membro, nell'interesse pubblico da, o per conto di, un organismo investito dei poteri di autorità pubblica, né al personale e alle organizzazioni che partecipano alle attività e ai servizi forniti da tali aeromobili”*;

VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) 2019/947 della Commissione del 24 maggio 2019, relativo a norme e procedure per l'esercizio di aeromobili senza equipaggio;

VISTO il Regolamento dell'Ente Nazionale dell'Aviazione Civile (di seguito “ENAC”) UAS-IT del 4 gennaio 2021, che disciplina gli aspetti di competenza dello Stato Membro relativamente a norme e procedure per l'esercizio degli aeromobili senza equipaggio e in particolare l'articolo 3, comma 1, lettera b), in cui si dichiara che tale regolamento ha lo scopo di: *“definire i requisiti applicabili agli UAS privati o di Stato che conducono attività che ricadono nelle previsioni dell'articolo 2 comma 3 a) del Regolamento (UE) 2018/1139 ma per i quali le competenti Amministrazioni dello Stato non abbiano emesso speciali regolamentazioni di cui all'articolo 748 del Codice della Navigazione”*;

VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) 2022/425 della Commissione del 14 marzo 2022, che modifica il suindicato Regolamento di esecuzione (UE) 2019/947;

CONSIDERATO che l'Associazione “I Falchi di Daffi” (di seguito “Falchi di Daffi ODV”), a struttura democratica e senza scopo di lucro (che ha ottenuto il riconoscimento della personalità giuridica con determina dirigenziale del 06/09/2023 numero 290/A22000/2023) ispirandosi a finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, si prefigge come scopo principale lo svolgimento di attività di Protezione Civile, come si ricava dallo Statuto, così come modificato in data 30 giugno 2019, è riconosciuta quale Organizzazione di Volontariato ed è iscritta a:

- Registro regionale delle associazioni di volontariato (al n° 13-14970 del 02/05/2012);
- Registro regionale delle Organizzazioni di Volontariato sezione Protezione Civile (Sezione B dell'Elenco Territoriale della Regione Piemonte – a seguito di determinazione n.1772 del 18 giugno 2014 del Dirigente della Regione Piemonte, Direzione opere pubbliche, difesa del suolo, economia montana e foreste - settore Protezione Civile e Sistema A.I.B.);
- Registro del volontariato Città di Torino (delibera 145 del 02/03/21);
- RUNTS (atto DD 1717/A1419A/2022 del 23/09/2022);

CONSIDERATO che la Falchi di Daffi ODV svolge, tra le altre, molteplici funzioni di interesse e sicurezza pubblici nelle quali l'impiego degli aeromobili a pilotaggio remoto (di seguito "UAS") risulta proficuo;

CONSIDERATO che la Falchi di Daffi ODV, regolarmente registrata in qualità di Operatore UAS sul portale D-FLIGHT con *codice* ITedws4LPF è proprietaria dei seguenti UAS:

COSTRUTTORE	MODELLO	Identificativo D-FLIGHT	Numero seriale
DJI	MINI 2	ITA 3374324	3Q4CHAK2B35TEC
YUNEEC	H520	ITA 4592585	U20190139B11A02
DJI	MINI 2	ITA 9324289	3Q4CH9Q2B32765
DJI	MINI 4 PRO	ITA 7729031	1581F6Z9C249L0031KRN
DJI	MATRICE 4E	ITA 4690670	8Q4CN1B00A035T

VISTA la nota del 6 giugno 2025, acquisita dalla Direzione generale per gli aeroporti, il trasporto aereo e i servizi satellitari con prot. n. 3547 in pari data, con la quale la Falchi di Daffi ODV ha inoltrato formale istanza per il riconoscimento di equiparazione ad aeromobile di Stato dei suindicati UAS utilizzati, a seguito di attivazione da parte della Regione Piemonte, della città di Torino, dell'ARPA regionale e di altri enti pubblici, per le seguenti finalità:

- Protezione Civile ed emergenze di carattere ecologico in situazioni di emergenza ambientale e in tempo di pace;
- monitoraggio ambientale e ricognizione;
- prevenzione e monitoraggio a seguito di eventi catastrofici quali frane, valanghe, esondazioni e attività illecite a danno dell'ambiente;
- sorveglianza antincendio boschivo in collaborazione con enti preposti;
- monitoraggio fiumi e laghi e altri specchi d'acqua nelle emergenze idriche,
- ricerca e soccorso persone scomparse;

ATTESO che la Falchi di Daffi ODV nell'istanza evidenzia che:

- i cinque aeromobili utilizzati sono velivoli di ultima generazione;
- in qualità di operatore assicura lo svolgimento operazioni di volo per le suindicate finalità garantendo un adeguato livello di sicurezza, nel rispetto delle specifiche regolamentazioni dettate dagli Enti e Istituzioni competenti preposte;
- le attività di volo sono svolte solo da Piloti-GEV qualificati in possesso di attestati di pilota remoto EASA ENAC, costituiti in *team* di volo coordinati da caposquadra altamente qualificati, all'interno dei regolamenti previsti dalle aree territoriali specifiche - conformi alle regole del codice della navigazione - (ENAC - regolamento UAS-IT vigente) e dai limiti di quota e volo imposti e rilevabili dalle mappe D-FLIGHT;

CONSIDERATO che gli aeromobili per cui è chiesta l'equiparazione ad aeromobile di Stato sono adibiti ad un servizio di Stato di carattere non commerciale ed esclusivo;

VALUTATA la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento della richiesta equiparazione ai sensi dell'articolo 746 del Codice della navigazione, a far data dalla ricezione dell'istanza e ferma restando la possibilità di far cessare il riconoscimento nel caso in cui venga meno l'utilizzazione degli aeromobili per le finalità pubbliche sopra evidenziate;

DECRETA

ART. 1

1. È riconosciuta, dal 6 giugno 2025, l'equiparazione ad aeromobile di Stato ai sensi dell'articolo 746 del Codice della navigazione agli aeromobili di cui alla seguente tabella:

COSTRUTTORE	MODELLO	Identificativo D-FLIGHT	Numero seriale
DJI	MINI 2	ITA 3374324	3Q4CHAK2B35TEC
YUNEEC	H520	ITA 4592585	U20190139B11A02
DJI	MINI 2	ITA 9324289	3Q4CH9Q2B32765
DJI	MINI 4 PRO	ITA 7729031	1581F6Z9C249L0031KRN
DJI	MATRICE 4E	ITA 4690670	8Q4CN1B00A035T

2. L'operatore assicura lo svolgimento delle operazioni di volo degli aeromobili di cui al comma 1 garantendo un adeguato livello di sicurezza, nel rispetto delle specifiche regolamentazioni dettate dagli Enti e Istituzioni competenti preposte.

3. L'equiparazione di cui al comma 1 è riconosciuta limitatamente all'effettiva utilizzazione degli stessi aeromobili per il perseguimento delle finalità pubbliche della Falchi di Daffi ODV evidenziate in premessa.

ART.2

1. L'equiparazione di cui all'articolo 1 cessa di essere riconosciuta al venir meno dell'utilizzazione degli aeromobili stessi per le finalità pubbliche evidenziate in premessa e richiamate all'articolo 1, comma 3.

Il presente decreto è pubblicato nel sito web istituzionale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti www.mit.gov.it.

Roma,

Dott. Costantino FIORILLO

Div 1
IG/TEV